

L'AVVOCATO E I SERVIZI SOCIALI. LINEE GUIDA PER UNA COMUNE COLLABORAZIONE NELL'INTERESSE DEI MINORI



Caterina Mirto

Avvocato del Foro di Palermo e membro del Direttivo AIAF Sicilia

Marta Barresi

Avvocato, Foro di Palermo

Il Codice deontologico forense afferma che: *“L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia”* e ancora, agli artt. 12 e 13 *“l’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non potere svolgere con adeguata competenza”* curando *“costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività”*.

Prima della codificazione delle regole deontologiche, non vi erano ancora regole formalizzate, ma soltanto regole “moralì”, non connotate, dunque, dalla giuridicità della norma; ciò alimentava una cultura del conflitto di certo privilegiato a fronte di una più doverosa e naturale salvaguardia dei legami.

Oggi, il rispetto delle norme deontologiche e la necessaria formazione specialistica continua dovrebbero indurre l’avvocato a porre in essere condotte rette, frutto di un temperamento di scelte sul piano giuridico ed etico, non sempre in contrasto tra loro.

Tutto ciò, purtroppo, non sempre si verifica nella quotidianità e il quadro non migliora focalizzando l’attenzione sul diritto di famiglia.

Il codice deontologico non è infatti riuscito, in quanto assolutamente generico, a cogliere tutte le peculiarità e sfaccettature della delicata materia.

Il diritto di famiglia è un *“diritto vivo”* che richiede, a causa dei valori dei soggetti coinvolti, non soltanto un rispetto fiscale delle regole deontologiche ma, come più volte affermato da questa associazione, una specifica professionalità, competenza e sensibilità dell’avvocato.

Risulta pertanto necessaria la specializzazione continua dell’avvocato che opera nel settore della famiglia e dei minori ma, sin tanto che detta “speciale preparazione” non verrà attuata concretamente, non si esagera nel ritenere che tante saranno ancora le gravi conseguenze cui i soggetti coinvolti saranno esposti.

È evidente, poi, come detto scenario acquisisca maggiore rilevanza laddove il mandato dell’avvocato sia rivolto alla tutela dei diritti del minore.

L’avvocato di famiglia non deve, dunque, solamente fregiarsi di una preparazione tecnico-giuridica, ma deve acquisire competenze pluridisciplinari per meglio accostarsi alle dinamiche familiari e all’evoluzione psicofisica del minore eventualmente presente nel procedimento che lo impegna.

I modelli comuni di comportamento risultano, pertanto, non più sufficienti.

In questo settore, che la stessa giurisprudenza definisce *“di particolare rilevanza”*, sulla condotta rispettosa dei canoni deontologici e sul sapere tecnico giuridico deve prevalere una consapevole responsabilità etica e sociale ma, soprattutto, **“l’umiltà”, da parte del difensore, di riconoscere il necessario supporto delle discipline extragiuridiche (sociali, psicologiche, psichiatriche, culturali eccetera).**

Così operando, il difensore potrà svolgere il proprio mandato, non più ancorato al solo riferimen-

to normativo, ma aperto al panorama variopinto offerto dagli operatori competenti nel settore psicosociale.

Detto *modus operandi* dovrebbe ispirare tanto l'avvocato di famiglia quanto l'avvocato del minore (figura professionale prevista dalla legge 149/01 ma non ancora compiutamente realizzata), sia nell'ambito dei procedimenti di competenza del Tribunale ordinario, che in quelli pendenti avanti al Tribunale per i Minorenni.

Detta premessa è apparsa doverosa per comprendere la necessità di una maggiore condivisione dei ruoli, nonché l'esigenza di raccordo tra gli operatori del diritto e gli esperti sociali.

Il coordinamento e la sinergia tra gli operatori coinvolti nei procedimenti in materia di famiglia e in quelli rivolti alla tutela del minore sono sempre stati materia di vivaci dibattiti dei quali l'AIAF si è sempre fatta portavoce.

L'associazione ha infatti condiviso l'idea che, seppure gli obiettivi risultano necessariamente differenti, stante le diverse competenze, i soggetti destinatari dell'operato degli avvocati e dei servizi sociali devono avere la percezione che, nel percorso, sia rispettata, da tutte le figure coinvolte, la loro dignità di persona.

In questo contesto, l'avvocato esperto in diritto di famiglia e minori gioca un ruolo fondamentale, essendo il primo operatore cui la parte si rivolge per rappresentare uno stato di disagio e/o sofferenza e, quindi, una richiesta di aiuto.

L'intervento dei servizi sociali si pone, invece, come un'imposizione da parte di terzi all'utente, il quale si ritrova spesso impreparato e diffidente rispetto al progetto individuato *ad hoc* per la vicenda che lo vede coinvolto.

Il servizio sociale ha, per mandato istituzionale, funzioni di tutela e controllo all'interno dell'ente locale e di trattamento e di cura quando si trova ad operare all'interno del servizio socio-sanitario. Il processo di aiuto, proprio del servizio sociale, si intreccia allora con delle funzioni coercitive, spesso derivanti da un provvedimento giudiziario, che concilia esigenze di tutela con esigenze legate ai percorsi di crescita delle persone.

Questa è la cornice all'interno della quale si muove il servizio sociale, dove l'agire professionale deve essere declinato in azioni di supporto alle risorse personali, insieme ad azioni di verifica e controllo, che limitano spesso la stessa libertà degli individui (interventi all'interno di procedimenti per la limitazione della potestà genitoriale, situazioni di grave pregiudizio, stato di adottabilità eccetera). In altri casi invece il lavoro dei servizi sociali si esplica in una cornice tipica del processo di aiuto, dove la relazione tra l'utente e l'operatore è essa stessa strumento di lavoro; in questi casi, la relazione che si viene a creare diventa il mezzo attraverso il quale momenti temporanei di difficoltà trovano il superamento e il ripristino di un equilibrio perduto.

Proprio la relazione tra l'utente e i servizi sociali – più complessa nella cornice coercitiva, più fluida nell'ipotesi di una condivisione di un progetto comune – è l'elemento che differenzia l'intervento dei servizi sociali rispetto ad altre figure che entrano in gioco nella vicenda familiare.

In questa cornice, l'avvocato gioca un ruolo di rilievo. Come già precisato, infatti, l'avvocato è il primo destinatario delle richieste di aiuto da parte dell'utente che, in conseguenza di una **scelta consapevole**, lo rende depositario delle sue necessità. Si tratta, dunque, di un rapporto che nasce sulla base di una scelta fiduciaria, di un mandato formalizzato e di una retribuzione diretta, in un contesto di assoluta segretezza e riservatezza.

Diverso è il rapporto tra utente e servizi sociali che, nel quadro coercitivo sopra descritto, non si costituisce mai come un rapporto fiduciario, ma piuttosto come esclusivamente subito; in tale ottica l'istituzione giudiziaria contribuisce a connotare la relazione utente-operatore, che va costruendosi e caratterizza il tipo di intervento.

È l'operatore del diritto, dunque, ad avere il potenziale della fiducia che gli è stata riposta, e di conseguenza, lo stesso deve farsi portavoce della necessità di rivolgersi agli altri operatori psicosociali ai quali affidarsi e con i quali percorrere una strada comune.

Attraverso il rapporto fiduciario che lega l'avvocato all'utente, quest'ultimo dovrebbe giungere a percepire l'obiettivo dei servizi sociali non più come subito, ma bensì come condiviso per la riconquista dello stato di benessere.

Nell'ambito delle vicende familiari che coinvolgono minori, ad esempio, il lavoro di rete e la sinergia degli operatori garantirebbe, in un clima di ripresa serenità, di preservare la genitorialità al termine della coniugalità.

E ancora, nel caso di separazioni conflittuali (coniugali o di coppie di fatto), che richiedono ad esempio un intervento dei servizi, sarebbe opportuno, nell'ottica di una collaborazione, che gli operatori accertino in modo diretto la presenza di un mandato ad un difensore ed esplicitino all'utente le modalità che il servizio ritiene di utilizzare nel rapporto con i legali, quali informazioni fornire e quali contatti avere.

Sarebbe, inoltre, buona prassi che i servizi fornissero all'utente materiale informativo destinato all'avvocato: breve presentazione del servizio, modalità dell'intervento, tempi di avvio e di trattamento, modalità di restituzione all'autorità giudiziaria.

Gli avvocati che lo riterranno opportuno potranno prendere contatti con il referente incaricato. In questo modo l'utente potrà realmente percepire l'unicità degli intenti e accettare, e non più subire, l'intervento dei servizi rivolto così, unitamente all'operato del difensore, a riconquistare lo stato di benessere dell'utente e a tutelare concretamente gli interessi del minore coinvolto.

Anche nei casi in cui è previsto "l'affido di un minore all'Ente" i servizi sociali sono tenuti, nel rispetto del provvedimento giudiziario, ad assumere ed esercitare una funzione precisa che comporta inevitabilmente una forma di limitazione della potestà genitoriale.

In queste situazioni diviene fondamentale un raccordo tra i servizi e gli avvocati, nell'interesse primario del minore, nei suoi diritti di relazione con i genitori e nel rispetto del legittimo diritto alla difesa dei genitori stessi.

L'auspicata collaborazione richiede, comunque, un rispetto delle competenze professionali degli operatori (giuridici e sociali) coinvolti. Ne consegue che dovrà essere abbandonata, da parte dei servizi, l'idea dell'avvocato rivolto esclusivamente ad effettuare una funzione di controllore sul loro operato.

Gli avvocati, invece, dovranno collaborare fattivamente con i servizi nel corso degli interventi e non limitarsi ad utilizzare esclusivamente il risultato del lavoro effettuato (relazioni, restituzioni all'autorità giudiziaria eccetera). L'operato dei servizi, non risulterà, in questo modo, più una "sorpresa" per il difensore, che avrà contezza di tutti i passaggi dell'intervento.

Da quanto brevemente rassegnato, emerge chiaramente l'esigenza di un cambiamento dell'assetto istituzionale e, di conseguenza, un riequilibrio delle relazioni che intercorrono tra la giurisdizione, il sistema dei servizi, i professionisti coinvolti e i soggetti destinatari di questo complesso sistema (gli utenti).

In attesa comunque di una radicale riforma, che possa cristallizzare in un assetto normativo le esigenze ormai acclamate da più parti, l'associazione nel territorio nazionale ha siglato protocolli di intesa con gli operatori dei servizi e non ha mai mancato di partecipare e organizzare tavoli operativi in cui l'etica, la responsabilità sociale, la professionalità delle parti interessate sono state il fulcro attorno al quale si è preservata la genitorialità, tutelando l'interesse dei minori.